

ACU
MCU

APS

ASSEMBLEA ORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE RISORSA MEZZOGIORNA
LO STATUTO AL CODICE DEL TERZO SETTORE - D.LGS. 3 LUGLIO 2017 N. 117

15 FEBBRAIO 2020, alle ore 15:50, presso la sede sociale sita a
SEENIA in Via PANSINI 13
riunita in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria dei soci per discutere e deliberare sul
 seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto sociale per l'adeguamento al D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117;
- 2) Varie ed eventuali.

Il Presidente Sig. PALUMBO ANTONIO dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario il
Sig. DI GIOVANNI DOLIBESO. Il Presidente constata la presenza di n. 24 soci 69
verificata, quindi, la validità dell'Assemblea a deliberare, passa al primo punto dell'ordine del giorno.

Il Presidente illustra le novità legislative introdotte dal Codice del Terzo settore, D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, che rendono necessario modificare lo statuto ed integrare la denominazione sociale con l'acronimo
aps, che sta per associazione di promozione sociale.

Di seguito, il Presidente spiega per ogni articolo dello statuto le proposte di modifiche che è necessario
apportare ai fini dell'adeguamento normativo.

Il Presidente apre la discussione e, dopo ampio dibattito, propone di mettere in votazione il testo del
nuovo Statuto con la conseguente integrazione della denominazione sociale con l'acronimo aps.

Il Presidente accerta che sono favorevoli soci n. 24; contrari n. 1; astenuti n. 1.

Il Presidente dichiara approvato il nuovo statuto (allegato al verbale) e la conseguente denominazione
sociale "RISORSA MEZZOGIORNAaps".

L'Assemblea dà mandato al Presidente di:

- a) provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto chiedendo l'esenzione
delle imposte di registro e di bollo come sancito dall'art. 32, commi 3 e 5, del decreto legislativo 3
Luglio 2017 n. 117;
- b) comunicare all'Agenzia delle Entrate la variazione della denominazione sociale entro 30 giorni dalla
data odierna.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente scioglie la seduta alle ore 17:00 dello stesso giorno,
previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

Dolores Di Pansini

Il Presidente

Antonio Palumbo



VERBALE
Data 15/02/2020
Ore 15:50
Lugli 15 2020
3 e 2

Il Presidente
Antonio Palumbo

Il Segretario
Dolores Di Pansini

Il Segretario

Protocollo Arrivo N. 133239/2022 del 01-08-2022
Allegato 3 - Copia Documento

Associazione "Circolo Risorsa Mezzogiorno Molise aps"

Art. 1 - DENOMINAZIONE

- 1.1. E' costituita l'associazione di promozione sociale denominata:
"Circolo Risorsa Mezzogiorno Molise aps" associazione di promozione sociale di seguito indicata come Associazione.
- 1.2. L'Associazione persegue finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale nei confronti degli associati o di terzi, ha durata illimitata ed e' senza scopo di lucro. Il suo patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, e' utilizzato per l'esclusivo svolgimento delle attivita' statutarie. Pertanto, non e' consentito distribuire, anche in modo indiretto, proventi, utili o avanzi di gestione, neanche fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
- 1.3. L'Associazione ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia, pari opportunita' e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
- 1.4. L'Associazione, pur operando in piena autonomia e responsabilità, aderisce alle A.C.L.I. aps, Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani aps - Associazione di Promozione Sociale - di cui condivide pienamente - ed espressamente accetta - gli scopi, le finalita' solidaristiche, civiche e di utilita' sociale ed il relativo processo di governance, necessario per quelle particolari associazioni a carattere nazionale strutturate su vari livelli di organizzazione territoriale, comprensivi dei circoli annessi, la cui esistenza e peculiarita' era già espressamente riconosciuta dalla L. 383/2000.
- 1.5. L'Associazione, pertanto, nel rispetto ed alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari delle A.C.L.I. aps e riconosciuta ed affiliata alle A.C.L.I. aps medesime e ricompresa tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 9, lettera c), della legge 23 agosto 1991, n. 287, le cui finalita' assistenziali sono state riconosciute dal Ministero dell'Interno con apposito decreto 8 agosto 1997 n. 17500.
- 1.6. In relazione all'utilizzo del nome, loghi e marchi delle A.C.L.I. aps l'Associazione accetta espressamente ed integralmente l'apposito Regolamento emanato dai competenti organi delle A.C.L.I. aps impegnandosi al suo pieno rispetto.
- 1.7. L'Associazione come regolamentata nel presente Statuto si ispira ai principi desunti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

Art. 2 - SEDE

- 2.1. L'Associazione ha sede in Via Pansini, 13 - 86170 Isernia (IS).
- 2.2. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune.
- 2.3. E' data facoltà alla Presidenza di cambiare la sede legale, ma se ne ravvisa la necessita' previa deliberazione dell'Assemblea dei soci.

- 2.4 L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblica Amministrazione nei quali è iscritta.

Art. 3 - SCOPI E FINALITÀ

- 3.1 L'Associazione, unitamente alle A.C. L.L. aps. di cui condivide espressamente gli scopi e le finalità assistenziali, civiche, solidaristiche e di utilità sociale, fonda sul Messaggio Evangelico e sull'insegnamento della Chiesa la propria azione per la promozione dei lavoratori e opera per una società in cui sia assicurato, secondo democrazia e giustizia, lo sviluppo integrale di ogni persona.
- 3.2 Nella realizzazione dei suoi compiti l'Associazione si impegna a caratterizzare la vita associativa come esperienza comunitaria, ad attuare le vigenti norme statutarie e regolamentari, ad organizzare attività di formazione di vita cristiana, di azione sociale sui problemi della realtà locale ed a partecipare alle iniziative indicate come prioritarie dal Consiglio provinciale e dalla Presidenza di zona delle A.C. L.L. aps. iscritta.
- 3.3 Nel rispetto dei principi fondamentali sopra indicati l'Associazione, in particolare, persegue gli scopi e le finalità di promuovere e gestire nuove espressioni di partecipazione, solidarietà, impegno civico, volontariato e pluralismo iniziando ad attività culturali, ricreative, assistenziali, formative, motorie sportive e turistiche.
- 3.4 In tale ottica l'Associazione rivolge particolare attenzione ai momenti aggregativi e necessari dei propri soci in un'ottica di valorizzazione dei comportamenti attivi dei soci medesimi, anche al fine di determinare le condizioni di una più ampia ed estesa azione culturale di interesse sociale volta a coinvolgere il più alto numero di persone nella realizzazione degli scopi e delle finalità proprie delle A.C. L.L. aps.

Art. 4 - ATTIVITÀ

- 4.1 L'Associazione può svolgere tutte le attività propedeutiche e necessarie per il perseguimento ed il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 3 che precede.
- 4.2 In particolare, l'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale svolgendo, in via principale, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i.:
- a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del d.lgs. 117/2017 - di cui all'art. 5 comma 1, lettera a) del d.lgs. 117/2017;
- 4.3 L'Associazione, in osservanza del principio di cui al precedente 4.1, ferma quanto stabilito nel successivo 4.2, può svolgere attività diverse di cui all'art. 6 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale. L'individuazione ed attuazione delle attività diverse è rimessa alla competenza della Presidenza.
- 4.4 Per quanto sopra, l'Associazione può attuare tutte le iniziative necessarie ed opportune con strutture proprie od avvalersi se ritenuto opportuno di strutture pubbliche o con questo convenzionare o, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative,

regolamentari può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che ritenga opportune, sia nell'ambito delle attività di interesse generale individuate al precedente 4.2, sia nell'ambito delle attività diverse, strumentali e secondarie alle attività di interesse generale, di cui al precedente art. 4.3.

- 4.3 L'Associazione, su iniziativa della Presidenza, può, nell'osservanza ed alle condizioni stabilite dalle normative vigenti:
- somministrare alimenti e bevande ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia e organizzare viaggi e soggiorni turistici;
 - organizzare attività sportive e ricreative - sportive;
 - effettuare raccolte pubbliche di fondi;
 - esercitare, in via momentanea marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (come feste e sottoscrizioni anche a premi).

Art. 5 - VOLONTARIATO

- 5.1 Per lo svolgimento delle attività di cui al precedente art. 4 l'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario libero e gratuito dei propri soci e degli iscritti agli enti associati o aderenti alla Rete associativa delle ACLIAPS.
- 5.2 L'Associazione accoglie l'impegno volontario anche dei terzi non soci che intendano contribuire, mediante azioni concrete, al perseguimento delle finalità sociali.
- 5.3 In caso di necessità, l'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati, alle condizioni e nei limiti stabiliti dall'art. 16 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i.
- 5.4 Il volontario che presta la sua preziosa opera presso l'Associazione ha diritto al rimborso delle spese sostenute per svolgere la sua attività, nelle misure e con le modalità stabilite dall'art. 17 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. A tal scopo, l'Associazione, attraverso un Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci, provvede a stabilire i limiti massimi e le condizioni del rimborso spese analitico. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione, secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i.
- Il volontario non può essere retribuito, né può svolgere prestazioni lavorative retribuite presso l'Associazione o su opera quale volontario.
- 5.5 Il volontario che presta la sua opera in modalità non occasionali è iscritto presso il registro dei volontari istituito, a tal scopo, presso l'Associazione.
- 5.6 Il volontario ha diritto a che siano attivate, in suo favore, le forme di assicurazione obbligatorie previste dall'art. 18, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i.

Art. 6 - SOCI

- 6.1 Possono aderire ed iscriversi alla Associazione tutti i lavoratori e cittadini, uomini e donne di ogni nazionalità, che si riconoscano nel Movimento Achista ed accettino le

regole dettate dal presente Statuto, dallo Statuto delle ACLL aps e dai relativi Regolamenti approvati dagli Organi competenti. L'Associazione garantisce pari opportunità tra uomo e donna, il rispetto dei principi di democrazia e uguaglianza tra gli associati. Tolleranza delle cariche sociali e la tutela dei diritti inalienabili della persona.

6.2. Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

6.3. La quota o contributo associativo è di carattere annuale, non è trasmissibile e rivalutabile. La partecipazione sociale non è, in ogni caso, collegata alla stesura di quote di natura patrimoniale.

Art. 7 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

7.1. I soci hanno il diritto:

- * di eleggere gli Organi sociali dell'Associazione, e di essere eletti negli stessi se maggiorenni;
- * di essere eletti alle cariche sociali ai vari livelli associativi presso le ACLL aps, purché la data dell'iscrizione preceda di almeno tre mesi il giorno dell'elezione;
- * di intervenire all'assemblea dei soci con diritto di voto, ivi incluse le votazioni nelle deliberazioni di approvazione del bilancio o del rendiconto per cassa e di approvazione e delle modificazioni dello statuto e di eventuali regolamenti interni;
- * di esaminare i libri sociali dell'Associazione, secondo le modalità stabilite nel successivo art. 15;
- * di esaminare i libri sociali delle Strutture ACLL ai vari livelli, attraverso le forme di rappresentanza o delega stabilite nello Statuto della Struttura nazionale delle ACLL aps, nonché secondo le modalità operative definite negli Statuti dei vari livelli associativi interessati;
- * di partecipare a tutte le attività, iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione, nonché ad frequentare le "locali" e le strutture dell'Associazione medesima;
- * di usufruire dei servizi associativi organizzati dalle ACLL aps.

7.2. I soci sono tenuti:

- * all'osservanza del presente Statuto, delle deliberazioni assunte dagli Organi sociali, dell'eventuale Regolamento interno, nonché dei vigenti Statuti e Regolamenti delle ACLL aps a cui l'Associazione è affiliata;
- * a sostenere gli scopi e le finalità indicate nell'art. 3 che prevede nonché a partecipare attivamente alla vita associativa, così come a sostenere le finalità indicate negli articoli 1, 2 e 3 dello Statuto nazionale e dal Patto Associativo con la Rete ACLL;
- * al pagamento nei termini della quota o contributo associativo annuale.

7.3. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa

- 7.4. Gli "rappresentanti" costituiti in funzione e le partecipazioni alle attività, alle strutture ed ai servizi dell'Associazione da parte dei soci di altre Associazioni facenti parte o affiliate alle ACLI aps purché in possesso di regolare tessera ACLI aps.
- 7.5. Anche ai sensi dell'art. 18 del presente Statuto, atteso che l'iscrizione alla presente Associazione comporta l'iscrizione alle ACLI.L. aps, i soci hanno altresì i diritti ed i doveri stabiliti dal vigente Statuto e Regolamenti delle ACLI.L. aps.

Art. 8 - AMMISSIONE DEL SOCIO

- 8.1. L'ammissione degli associati non soggiace a forme di limitazione in relazione alle condizioni economiche dell'aspirante socio, né è vulnerata da altre forme di condizionamento che possano assumere carattere discriminatorio. L'Associazione può disporre, in ogni caso, la non ammissione di associandi che abbiano professato, in parola o in atti, principi contrari a quelli propri sottesi all'azione sociale, solidaristica, civica e di utilità sociale delle ACLI aps.
- 8.2. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata alla Presidenza dell'Associazione secondo le modalità da essa stabilite, in coerenza con le disposizioni operative fornite dagli Organi della Struttura nazionale ACLI aps, indicando le motivazioni dell'adesione e le disponibilità di impegno.
- 8.3. La domanda di ammissione deve inoltre contenere l'impegno del socio ad osservare le deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione e ad attenersi al presente Statuto all'eventuale Regolamento Interno nonché allo Statuto ed al Regolamento delle ACLI aps.
- 8.4. La domanda è sottoposta al vaglio della Presidenza dell'Associazione, che delibera circa l'ammissione o il rigetto della stessa, con formula motivata. In considerazione della finalità e della tipologia di associazione, la Presidenza può delegare il legale rappresentante pro-tempore dell'Associazione o altro componente l'Organismo esecutivo, a decidere sull'ammissione o sul rigetto della domanda, verificando i requisiti richiesti e la presenza o meno di ulteriori motivi ostativi. La decisione del delegato è soggetta a ratifica della Presidenza entro 10 giorni trascorsi i quali si intende comunque definitivamente accettata, con effetti ex tunc, ossia dal momento in cui è stata accettata dal delegato. L'esito negativo della determinazione o della ratifica è comunicato per iscritto all'associando entro il termine di 10 giorni con le relative motivazioni. L'eventuale quota associativa versata deve essere tempestivamente restituita. La decisione è inappellabile.
- Il rinnovo dell'iscrizione avviene attraverso il versamento della quota associativa annuale, a meno che i competenti Organi abbiano assunto provvedimenti di sospensione o di espulsione.
- 8.5. I minori di anni 18 possono assumere il titolo di socio solo previo consenso scritto dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale. L'obiterato attivo degli associati minorenni è esercitato, congiuntamente, da chi è investito della potestà genitoriale. Gli esercenti la potestà genitoriale sono investiti, congiuntamente, del dovere di

vigilanza sull'osservanza dei doveri di associato ACCL che incombono ai sensi del presente Statuto e dei regolamenti interni, nonché dello Statuto e del Regolamento delle ACCL aps, sul socio interessato.

Art. 9 - ESCLUSIONE DEL SOCIO

- 9.1 La qualifica di socio si perde per mancato versamento della quota o contributo associativo annuale, per espulsione (considerata Misura Disciplinare), per recesso, per scioglimento dell'associazione, nonché per causa di morte.
- 9.2 L'elenco specifico Misure Disciplinari nonché la possibilità del socio soggettivo a Misura Disciplinare di ricorrere agli appositi Organismi di garanzia, sono previsti e regolamentate dal vigente Statuto delle ACCL aps qui richiamato ai sensi dell'art. 18 del presente Statuto.
- 9.3 La perdita della qualifica di socio comporta l'automatica decadenza da qualsiasi carica ricoperta all'interno dell'Associazione, nonché dagli Organi della Struttura della Rete Associativa ACCL aps a qualsiasi livello, compresi eventuali incarichi presso gli Organi della Struttura dei Servizi e delle Imprese a finalità sociale promossi dalle ACCL aps.
- 9.4 ferme restando le previsioni dello Statuto delle ACCL aps, la misura Disciplinare nei confronti di un socio viene deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta della Presidenza, nei confronti del socio che:
- a. non ottempera alle disposizioni del presente Statuto, alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi dell'Associazione, alle disposizioni dello Statuto e del Regolamento ACCL aps a cui l'Associazione è affiliata;
 - b. svolge attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
 - c. in qualunque modo arreca danni, anche morali, all'Associazione.
- 9.5 Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.
- 9.6 In caso di recesso o espulsione il socio deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività del recesso o esclusione, nonché definire nei confronti dell'Associazione, degli altri associati e dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato dell'Associazione, fermi restando gli obblighi di cui al presente Statuto, non sono previsti oneri di carattere economico a carico dell'Associato in caso di recesso.
- 9.7 In tutti i casi di estinguimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 10 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

- 10.1 Sono Organi dell'Associazione:
- L'Assemblea dei soci;
 - La Presidenza;
 - Il Presidente;

- L'Organo di controllo alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 30 del d.lgs. 117/2017;

- Il Revisione legale dei conti alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 31 del d.lgs. 117/2017;

Art. 11 - ASSEMBLEA DEI SOCI

11.1 L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione di cui regola l'attività. È composta da tutti i soci dell'Associazione ed è retta dal principio del voto singolo.

11.2 Partecipano all'Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non siano sottoposti a Misure Disciplinari impeditive dell'esercizio del voto. Partecipano, altresì, senza diritto di voto, un rappresentante della Presidenza provinciale e uno della Presidenza zonale, ove sia costituita. Alla riunione è invitato a partecipare l'Organo di controllo, ove istituito.

11.3 L'Assemblea è competente a deliberare su:

- a. Elezione della Presidenza ogni quattro anni;
- b. la nomina ogni quattro anni dei componenti dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione legale dei conti ove ricorrano le condizioni di legge stabilite, rispettivamente, all'articolo 30 e all'articolo 31 del decreto legislativo n. 117 del 7 luglio 2017 e s.m.i.;
- c. gli indirizzi dell'azione della Presidenza e la certifica del relativo operato;
- d. l'approvazione annuale del bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa;
- e. l'approvazione annuale del bilancio sociale, se ricorrano le condizioni di legge per la sua redazione;
- f. le modificazioni dello statuto o dei regolamenti attuativi dello statuto;
- g. l'azione di responsabilità civile nei confronti dei componenti gli Organi amministrativi e di controllo;
- h. lo scioglimento volontario, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- i. l'approvazione del regolamento dei lavori assembleari, se redatto, ed i regolamenti interni;
- l. ogni altro oggetto attribuiti dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.

Anche in deroga a quanto diversamente previsto nel presente Statuto, in caso di convocazione del Congresso provinciale l'Assemblea dei soci elegge i delegati secondo l'approvato regolamento approvato dal Consiglio nazionale delle ACLIAPS e specificato dal Consiglio regionale e da quello provinciale.

Se l'Associazione registra un numero di associati superiore a cinquecento, l'Assemblea può deliberare di delegare alla Presidenza la stesura del Regolamento assembleare o di definire maggioranze diverse per la delibera in materia di azioni di responsabilità.

11.4 L'Assemblea dei soci è valida, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci

presenti. Viene espressamente convenuto, tuttavia, che per le modifiche statutarie in seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita se è presente almeno un terzo dei soci.

Le deliberazioni delle assemblee legittimamente costituite sono valide se prese a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto, salvo quanto eventualmente stabilito per specifiche materie nello Statuto delle ACLI aps.

11.5. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa. L'Assemblea deve essere altresì convocata in via straordinaria quando:

- la Presidenza ne ravvisi la necessità;
- ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati;
- sia richiesto dalla Presidenza provinciale o da quella regionale d'intesa con la Presidenza zonale dove questa è costituita.

La convocazione dell'Assemblea deve:

- a) avere luogo almeno dieci giorni prima dello svolgimento della riunione;
- b) essere affissa presso la sede, comunicata alla Presidenza provinciale e agli Organi zonali delle ACLI, ove esistono;
- c) indicare la data e il luogo della riunione, l'ora della prima e della seconda convocazione, distanziate di almeno un'ora; gli argomenti all'ordine del giorno e il programma dei lavori.

11.6. Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente nominato e deve essere sottoscritto dal Presidente il quale presiede la riunione. I verbali sono raccolti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea di cui al successivo art. 15.2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dell'Assemblea, e di trarne copia.

11.7. I regolamenti disciplinano la presentazione di proposte e ordine del giorno in assemblea, nonché le modalità ed i termini per l'eventuale approvazione.

11.8. I regolamenti disciplinano l'organizzazione dei lavori, i ruoli e le modalità di svolgimento dell'Assemblea convocata per l'elezione della Presidenza.

Art. 12 - PRESIDENZA

12.1. La Presidenza è l'organo esecutivo ed amministrativo ed è composta da un minimo di 3 soci a un massimo di 11 componenti.

12.2. L'Assemblea dei soci, su proposta del Presidente, determina il numero di componenti la Presidenza e procede alla loro elezione.

12.3. La durata in carica dei componenti dell'organo è stabilita dall'Assemblea all'atto della nomina. In ogni caso il mandato non può superare i quattro anni.

12.4. La Presidenza è composta:

- a) con diritto di voto, dai soci eletti dall'Assemblea;
- b) senza diritto di voto, se non già eletti dall'Assemblea, dai Responsabili dei soggetti sociali e delle Associazioni specifiche e territoriali e dalle organizzazioni specifiche costituite all'interno dell'Associazione.

La Presidenza è convocata in via ordinaria e di norma almeno una volta al mese. In via straordinaria, entro una settimana dal ricevimento della richiesta scritta da parte:

- di almeno un terzo dei suoi componenti;
- della Presidenza provinciale d'intesa con quella zonale, se costituita o per iniziativa della stessa Presidenza zonale.

In caso di dimissioni, decadenza o impedimento grave del Presidente, la Presidenza è convocata dal Vicepresidente e in caso d'inerzia dalla Presidenza provinciale con all'ordine del giorno l'elezione del nuovo Presidente.

Tra le varie attribuzioni, a mere titolo esemplificativo e non esaustivo, spetta alla Presidenza:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, non già devoluti alla competenza dell'Assemblea in base alle disposizioni del presente Statuto;
- b) redigere e presentare all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;
- c) redigere e presentare all'Assemblea il bilancio di esercizio e il rendiconto per cassa per ogni anno sociale;
- d) attribuire gli incarichi per la realizzazione del programma di attività;
- e) svolgere ogni ulteriore attività demandata alla sua competenza dai Regolamenti approvati dal Consiglio nazionale delle ACLI aps.

12.5. Le riunioni della Presidenza sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le relative delibere si considerano validamente assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto.

12.6. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito e prevista la possibilità di riconoscere il rimborso delle spese effettivamente sostenute in relazione alla carica ricoperta, secondo quanto stabilito dal precedente art. 5.4 e ove ne ricorrano i presupposti.

12.7. I verbali delle sedute della Presidenza devono essere conservati e raccolti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni della Presidenza di cui al successivo art. 15.2 e sono messi a disposizione dei soci che vogliano prenderne visione.

12.8. Possono essere candidati all'elezione nella Presidenza tutti i soci dell'Associazione che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e siano associati da almeno tre mesi.

12.9. I regolamenti disciplinano le modalità di svolgimento dell'elezione dei componenti la Presidenza e le modalità di convocazione della necessaria Presidenza.

12.10. I componenti della Presidenza assenti ingiustificatamente a tre sue riunioni consecutive sono dichiarati decaduti dalla stessa Presidenza.

12.11. Qualora un componente la Presidenza intenda rassegnare le dimissioni deve comunicarle al Presidente specificandone i motivi. La cessazione dalla carica in corso di mandato, per qualunque motivo, impone al Presidente di convocare entro quindici giorni la Presidenza che deciderà circa la convocazione di apposita Assemblea per l'elezione del nuovo componente e di rimandare l'adempimento alla prima riunione utile dell'Assemblea. Qualora venga a mancare, per dimissioni o

altri motivi, la maggioranza dei componenti originariamente eletti dall'Assemblea, decede l'intero Organo e il Presidente. Il Presidente uscente convoca entro 20 giorni l'Assemblea dei soci per l'elezione della nuova Presidenza.

12.12 Per iniziativa di almeno un quarto dei soci dell'Associazione può essere presentata una mozione di sfiducia nei confronti della Presidenza a condizione che:

- a) siano specificate le motivazioni e la proposta delle linee di programma che si intendono realizzare;
- b) sia accompagnata dalla presentazione di una lista di candidati all'elezione della nuova Presidenza;
- c) copia della mozione sia trasmessa alla Presidenza provinciale delle ACLI prima dello svolgimento dell'Assemblea.

12.13 I regolamenti disciplinano la convocazione e lo svolgimento dell'Assemblea per la discussione ed il voto della mozione di sfiducia.

Art. 13 - PRESIDENTE

13.1 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio, firma gli atti amministrativi ed ha la rappresentanza generale dell'Associazione. I mandati fuori al potere di rappresentanza deliberati in Assemblea, devono essere iscritti presso il registro di cui all'art. 45 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., rimanendo in caso contrario inapplicabili ai terzi, a meno che sia dimostrato che essi ne avevano conoscenza.

13.2 Il Presidente viene eletto dalla Presidenza con il voto favorevole della maggioranza dei componenti con diritto di voto. I regolamenti disciplinano le modalità di elezione del Presidente.

13.3 Sul Presidente incombe l'obbligo di convocare la Presidenza in tutti i casi stabiliti dal presente Statuto, ne stabilisce l'ordine del giorno, ne presiede le riunioni, salvo quanto diversamente disposto dall'art. 12.4.

Il Presidente:

- a) partecipa all'Assemblea dei Presidenti delle Strutture di base;
- b) può delegare stabilmente o di volta in volta proprie competenze al Vicepresidente o ad altri componenti la Presidenza;
- c) sottopone alla Presidenza la proposta di specifici incarichi sia attribuire ai componenti;
- d) ricopre ogni funzione funzione a suo carico individuata dallo Statuto e dai regolamenti di cui al successivo art. 14.

13.4 La Presidenza può eleggere uno o più Vicepresidenti ed un Responsabile dell'Amministrazione. In caso di elezione di più Vicepresidenti, deve essere indicato il Vicepresidente vicario. I regolamenti disciplinano le modalità di elezione dell'odi Vicepresidenti/.

13.5 Per iniziativa di un terzo dei componenti della Presidenza con diritto di voto, può essere presentata una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente a condizione che:

- a. siano citate chiaramente le motivazioni e la proposta dello stesso di programma che si intendono realizzare;
- b. sia indicato il nome del candidato Presidente;
- c. copia della mozione sia trasmessa alla Presidenza provinciale prima dello svolgimento dell'Assemblea.

I regolamenti disciplinano la convocazione e lo svolgimento dell'Assemblea per la discussione ed il voto della mozione di sfiducia.

13.6 Il responsabile dell'amministrazione, ove eletto:

- a. firma, congiuntamente al Presidente, gli atti amministrativi inerenti la struttura;
- b. cura la gestione della contabilità e predisponde quanto richiesto dall'Organo di controllo quando istituito;
- c. predisporre ed illustrare alla Presidenza il bilancio preventivo ove previsto, e il bilancio di esercizio annuale e il rendiconto per cassa.

Il Presidente e il responsabile dell'amministrazione, entro trenta giorni dalla conclusione del loro mandato, per qualsiasi causa, sono tenuti a dare le consegne documentali, finanziarie e patrimoniali ai nuovi dirigenti. I regolamenti stabiliscono la disciplina delle consegne.

Art. 14 - RISORSE ECONOMICHE

14.1. L'associazione può trarre le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dalla Presidenza e ratificata dall'Assemblea;

b) eredità, donazioni e legati;

c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;

e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;

Le indicate risorse finanziarie lo svolgimento di attività di interesse generale ai sensi del precedente art. 4.2 ed ove lo autorizza la consuetudine e nei limiti stabiliti da questa e dalle norme del presente statuto, le attività diverse di cui al precedente art. 4.3.



- 14.2. L'associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente alla conservazione della documentazione relativa alle attività svolte e alle risorse acquisite, con l'indicazione dei soggetti eroganti, per le risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

Art. 15 - BILANCIO DI ESERCIZIO E LIBRI SOCIALI

- 15.1. L'anno sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.
- 15.2. Il bilancio di esercizio viene predisposto dalla Presidenza formato dall'assetto patrimoniale, dal rendiconto gestionale che indica i proventi e gli oneri dell'Associazione e dalla Relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nella Relazione di missione sono altresì documentate, sempre a cura della Presidenza, il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui al precedente art. 4.3.
- 15.3. Se l'Associazione ha ricavi, rendite, proventi o entrate annuali inferiori a 220.448,00 euro, la Presidenza può predisporre, in luogo del bilancio di cui al precedente art. 15.2, il rendiconto per cassa. In tal caso la documentazione del carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui al precedente art. 4.3, dovrà essere minima in calce a tale rendiconto.
- 15.4. Il bilancio o il rendiconto per cassa devono essere depositati presso la sede dell'associazione almeno 15 giorni prima dell'Assemblea e possono essere consultati da ogni associato. Devono essere successivamente depositati presso il Registro di cui all'art. 45 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., in osservanza dei termini di legge.
- 15.5. L'Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvo casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro non oltre sei mesi.
- 15.6. Al ricorrere dei requisiti dimensionali prescritti dall'art. 14, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., la Presidenza predisponde il bilancio sociale secondo le modalità e le forme stabilite nella richiamata disposizione, lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea e provvede al suo deposito presso il Registro di cui all'art. 45 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. e alla pubblicazione sul proprio sito internet.
- 15.7. Secondo quanto stabilito dall'art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 117/2017, l'Associazione istituisce e aggiorna i libri sociali, ossia:
1. il libro dei soci;

- 2) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- 3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni della Presidenza;
- 4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 117/2017, se istituito;
- 5) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di revisione legale dei conti di cui all'art. 31 del d.lgs. n. 117/2017, ove istituito, e se l'obbligo di tenuta sia previsto dalle vigenti disposizioni in materia di revisione legale dei conti.

I libri sociali sopra elencati possono essere tenuti, per ciascun esercizio amministrativo, senza formalità e in modalità libera, anche elettronica e telematica, purché in ogni tempo, siano da essi estraibili:

- a) per il libro soci i dati relativi alla posizione dei soci, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy;
- b) per i libri dal n. 2) al n. 5) i verbaliivi in cui sono trascritti e gli eventuali allegati.

I soci dell'Associazione hanno diritto ad esaminare i libri sociali formulando richiesta scritta alla Presidenza, che comunica le modalità operative all'interessato entro i successivi trenta giorni, sentito l'Organo di controllo o di Revisione, se la richiesta riguarda i libri tenuti a loro cura. I libri sono messi a disposizione del solo istante. L'istante può estrarre copia del libro di cui al precedente punto 2).

15.8 Ai soci ACIL sono garantiti i diritti di esame dei libri sociali dei livelli territoriali successivi delle ACIL attraverso il meccanismo della rappresentanza e delle deleghe, secondo quanto disposto nei rispettivi statuti degli indicati livelli: provinciale, regionale, nazionale.

15.9 L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 16 - ORGANO DI CONTROLLO E ORGANO DI REVISIONE

16.1 Se per due esercizi consecutivi sono superati due dei tre limiti dimensionali di cui all'art. 30, comma 2, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., l'Associazione deve nominare un Organo di controllo, anche monocratico, che svolga le funzioni di cui ai commi 6, 7 e 8 dello stesso articolo 30.

16.2 I componenti dell'Organo di controllo sono dotati dei requisiti professionali richiesti dall'art. 30, comma 5, d.lgs. 117 cit.

16.3 L'Organo di controllo svolge anche la revisione legale dei conti dell'Associazione, al superamento, da parte di questa, dei limiti dimensionali di cui all'art. 31, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., sempreché i suoi componenti siano dotati dei requisiti professionali a tal fine richiesti dalla normativa, e ove l'Assemblea non abbia diversamente deliberato, attraverso la nomina di detto Organo.

Art. 17 - SCIoglIMENTO

17.1 L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno i 3/4 tre quarti dei soci aventi diritto di voto.

- 17.2. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.
- 17.3. L'ente è obbligato di devolvere il patrimonio residuo dell'Associazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione di promozione sociale con finalità analoghe, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, o salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 18 - NORME FINALI

- 18.1. Per tutto ciò che non è espressamente regolamentato dal presente Statuto si rinvia, in via successiva e graduata, alle disposizioni del vigente Statuto e Regolamento delle A.C.L.I. ap.s di considerare, a tutti gli effetti normativi, quali parti integranti e sostanziali del presente Statuto, alle disposizioni specifiche in materia di associazioni di promozione sociale e di associazioni assistenziali; alle disposizioni di cui all'art. 1 del Codice civile in materia di enti associativi.

